



Consiglio Regionale della Puglia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio 253/A VI Legislatura

70124 Bari - Via Capruzzi, 204

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE "ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM).

## RELAZIONE

La generale revisione dei ruoli e dei compiti degli organi di governo, di garanzia e di controllo del sistema delle comunicazioni, operata dalla L. 249/97, ha comportato la necessità di un adeguamento del ruolo e dei compiti dei *Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi*, denominati in sigla *Corerat*, attualmente disciplinati dall'art. 7 della L. 223/90 e dalle rispettive leggi regionali di attuazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della richiamata L. 249/97, tali organi sono riconsiderati come facenti parte dell'ordinamento regionale ed altresì idonei all'esercizio sul territorio di funzioni già del Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed ora dell'*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, di seguito denominata *Autorità*. Sono denominati *Comitati regionali per le comunicazioni*, in sigla *Corecom*, configurandosi come *organi funzionali* dell'*Autorità* a livello regionale per materie delegate dalla medesima.

L'*Autorità*, d'intesa con la Conferenza per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha delineato gli "Indirizzi generali" ed il "Regolamento" per i *Corecom*. Le deliberazioni n. 52/99 e 53/99 (All. n. 1) sono state approvate dal Consiglio dell'*Autorità* il 28 aprile 1999, previa espressione di "intesa" da parte della Conferenza per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome unitamente alla Conferenza delle Assemblee, dei Consigli Regionali e delle Province autonome e al Ministero delle Comunicazioni, sottoscritta congiuntamente il 18 marzo 1999.



Il risultato raggiunto con l'approvazione degli "Indirizzi generali" e del "Regolamento" per l'attuazione dei Corecom, evidenzia come siano stati superati alcuni delicati problemi interpretativi della citata L. 249/97, derivanti dal fatto che i Corecom si configurano - allo stesso tempo - sia come organi di decentramento funzionale dell'Autorità che come organi regionali. Sulla base di questa duplice prerogativa, l'Autorità, nell'indicare i principi ("Indirizzi - Regolamento") d'intesa con le Regioni, ha strutturato i Corecom come Autorità a livello regionale.

Il percorso dal Garante all'Autorità e dai Corerat ai Corecom, improntato sul federalismo del sistema delle comunicazioni, pone il problema di un *modello unico* di Corecom, riveniente dalla succitata "intesa" interistituzionale, impegnando i Consigli regionali ad adoperarsi per l'attuazione delle leggi sui Corecom con *priorità ed omogeneità* normativa.

In questo senso, la Conferenza delle assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome ha elaborato, sulla base di un contributo presentato dal *Coordinamento nazionale dei Corerat*, una "Bozza di proposta di legge regionale concernente l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)", adottato dall'Ufficio di Presidenza il 15.7.1999, che si allega alla presente relazione.

*francesco...*

**DELIBERAZIONE 21 APRILE 1999**

**Indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni (Deliberazione n. 52/1999)**

**L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE  
NELLE COMUNICAZIONI**

Nella sua riunione del consiglio del 28 aprile 1999:

Vista la legge 21 giugno 1997 n. 249 recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme relative alla gestione delle reti di telecomunicazioni, ed in particolare dell'articolo 32, comma 1, che prevede l'individuazione dei comitati regionali per le comunicazioni, quest'ultimo istituito in sede tecnica;

Visto altresì che il medesimo art. 32, comma 1, prevede l'individuazione da parte dell'Autorità d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai poteri di compatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati regionali per le comunicazioni;

Vista la propria decisione, assunta nella riunione del 2 febbraio 1999, nella quale è stato approvato lo schema di proposta concernente i sopra citati indirizzi generali, trasmesso con nota del 4 febbraio 1999 alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Tenuto conto degli esiti dell'incontro tecnico del 24 febbraio 1999, nel corso del quale i rappresentanti delle regioni hanno avanzato richieste di modifica al testo di detta proposta, assolta dai rappresentanti dell'Autorità;

Visto il testo della proposta, trasmesso dall'Autorità con nota del 26 febbraio 1999, nella cui nuova misura risultano rispettate tutte le richieste avanzate dai rappresentanti delle regioni in sede tecnica;

Vista l'intera serie di indirizzi generali proposti, espressa nella seduta del 18 marzo 1999 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la comunicazione del 22 marzo 1999 con la quale la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso l'atto relativo all'intesa espressa nella seduta del 18 marzo 1999 (repertorio atti n. 632);

Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

**Delibera:**

**Art. 1.**

A) Gli indirizzi generali proposti, in ordine ai requisiti richiesti ai componenti, sono i seguenti:

1) la composizione ordinaria, compreso il presidente, sia di norma, di cinque membri;

2) essi siano in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici;

3) essi diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore;

4) il procedimento di nomina veda coinvolto il consiglio regionale con garanzia del ruolo delle opposizioni costituite nella definizione delle procedure di elezione, non escludendo che, in analogia con quanto previsto per l'Autorità, il Presidente sia nominato direttamente dall'esecutivo regionale, sentita la commissione consultiva competente;

5) la durata in carica sia, di norma, di cinque anni, con durata di rieleggibilità;

6) per essi siano previste le seguenti incompatibilità, limitatamente al solo periodo del mandato:

a) **politiche:** membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali; sindaco; membro — di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali — alla presidenza o direzione di enti pubblici economici e non; detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;

b) **economico-professionali:** amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; dipendente regionale; titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti sopra indicati. I soci risparmiatori delle società commerciali (e delle società cooperative) non versano in situazione di incompatibilità;

7) tra le cause di decadenza dall'incarico, sia espressamente prevista una prolungata assenza non giustificata ai lavori del comitato, tale da comportare una mancanza grave agli impegni assunti al momento dell'accettazione della nomina.

La contestazione della causa di incompatibilità e l'adozione del relativo provvedimento di decadenza dovrebbero essere attribuite alla competenza del presidente del consiglio regionale, nel rispetto del principio del contraddittorio con l'interessato. Dovrebbe inoltre costituire oggetto di esplicita previsione normativa l'applicabilità delle disposizioni in tema di decadenza anche al presidente del comitato;

8) in caso di dimissioni, sia attribuita al presidente del consiglio regionale la competenza in ordine alla relativa valutazione e agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari nonché ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni. Il presidente del consiglio regionale ne dovrebbe essere investito tramite il presidente del comitato, competente a riceverle;

9) al presidente e ai componenti del comitato sia attribuita una indennità di funzione;

Vista la propria delibera n. 52/99 «Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni» di pari data;

Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

**Delibera:**

**Articolo unico**

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento per la definizione delle materie di propria competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 28 aprile 1999

*Il presidente: CHELI*

ALLEGATO A  
alla delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELEGABILI AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI.** (Ai sensi dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249).

I comitati regionali per le comunicazioni, al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione loro demandate dall'art. 1, comma 13 della legge n. 249 del 1997 in quanto funzionalmente organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono titolari di funzioni proprie e di funzioni delegate.

**Art. 1.**

*Funzioni proprie e funzioni delegate*

1. I Comitati esercitano, come funzioni proprie, quelle loro conferite dalla legislazione statale, regionale e delle province autonome.

2. I Comitati esercitano, altresì, le funzioni di competenza dell'Autorità che saranno loro delegate dalla stessa Autorità, a sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

**Art. 2.**

*Modalità di conferimento della delega*

1. Le funzioni di cui all'art. 1, comma 2, saranno delegate ai comitati mediante la stipula di apposite convenzioni, nelle quali saranno specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio.

**Art. 3.**

*Modalità di esercizio della delega*

1. Le funzioni delegate sono esercitate dai comitati nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni) ad esse affidati dalla legge n. 249 del 1997.

2. Nell'esercizio della delega, i comitati possono avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.

**Art. 4.**

*Poteri sostitutivi*

1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetute violazioni delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249 del 1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione dell'addebito al comitato interessato nonché previa assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1.

**Art. 5.**

*Funzioni delegabili*

1. Sono delegabili ai comitati, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla legge n. 249 del 1997.

2. In particolare sono delegabili:

a) funzioni consultive, in materia di:

adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5;

definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessioni e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 7;

emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2;

adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 12;

predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 10;

b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:

tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5;

monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 13;

- 5 -

B.

K

**PROGETTO DI LEGGE REGIONALE**  
**ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**  
**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**  
**Co.RE.COM.**

\*\*\*\*\*

**ARTICOLO 1 - OGGETTO**

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della Legge 31 Luglio 1997, n. 249, è istituito presso il Consiglio regionale della Puglia il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Puglia, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

**ARTICOLO 2 - NATURA**

1. Il Comitato regionale per le Comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Quale organo regionale, svolge funzioni di consulenza, di supporto e di garanzia della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.
3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

**ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA**

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto da cinque membri, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
2. I componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità, risulta eletto il più anziano di età.
3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del Comitato, il Consiglio procede con voto segreto all'elezione, tra di essi, del Presidente del Comitato. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità resta eletto il più anziano di età.
4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni.
5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede alla elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato.
6. In caso che il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.
7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente, o

/

contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente.

8. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato:
- a) se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del comitato, il Consiglio provvede alla sostituzione a norma dei commi 5 e 7 e, nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente;
  - b) se le dimissioni riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta utile.

#### **ARTICOLO 4 - INCOMPATIBILITÀ**

1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti situazioni:
  - a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
  - b) componente del Governo nazionale;
  - c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
  - d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale o provinciale;
  - e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
  - f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
  - g) amministratore, dirigente, dipendente (o socio azionista) di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; *(i soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità);*
  - h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera g);
  - i) dipendente regionale.
2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

#### **ARTICOLO 5 - DECADENZA**

1. I componenti del Comitato decadono dall'incarico:
  - a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive;
  - b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.
2. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera a) del comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

- 3.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

#### **ARTICOLO 6 - DIMISSIONI**

1. Le dimissioni dei componenti il comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio.
2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

#### **ARTICOLO 7 - RINVIO**

1. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato, quando si debbano sostituire componenti cessati anticipatamente dalla carica, non si applica il metodo del voto limitato.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla normativa regionale vigente in materia di nomine.

#### **ARTICOLO 8 - COMUNICAZIONI**

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e del suo presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

#### **ARTICOLO 9 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE**

1. Il Presidente del Comitato:
  - a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
  - b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
  - c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

#### **ARTICOLO 10 - REGOLAMENTO INTERNO**

1. Il Comitato adotta, col voto di quattro quinti dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:
  - a) le modalità di nomina e le funzioni del Vice Presidente;
  - b) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;
  - c) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

- 4.
2. Il Comitato approva, altresì, all'unanimità un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

#### **ARTICOLO 11 - INDENNITÀ DI FUNZIONI E RIMBORSI**

1. Al Presidente del Comitato è attribuita una indennità lorda mensile di funzione pari al 35% dell'indennità mensile di base spettante ai consiglieri regionali.
2. Al Vicepresidente del Comitato è attribuita una indennità lorda mensile di funzione pari al 20% dell'indennità mensile di base spettante ai consiglieri regionali.
3. Ai componenti del comitato è attribuita una indennità lorda mensile di funzione pari al 10% dell'indennità mensile di base spettante ai consiglieri regionali.
4. Nel caso in cui il Presidente del Comitato sia assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al Vice Presidente spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l'indennità di funzione prevista per il Presidente.
5. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
6. Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

#### **ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI**

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato si avvale dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5/bis, del D.L. 30 Gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni nella Legge 29 Marzo 1999, n. 78.
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

#### **ARTICOLO 13 - FUNZIONI PROPRIE**

1. Il Comitato esercita come funzioni proprie:
  - a) le funzioni già assegnate dalla normativa statale, regionale (e delle province autonome) al Comitato regionale per i Servizi radiotelevisivi;
  - b) le altre funzioni conferite al Comitato dalla normativa statale, regionale (e delle province autonome), e da provvedimenti dell'Autorità.
2. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:
  - a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi, a norma del comma 2, dal Comitato;
  - b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria eventualmente con prefissione di indicazioni e criteri, l'adozione e la



gestione di provvedimenti di loro competenza in materie interessanti le comunicazioni.

3. Il Comitato inoltre esprime parere alle commissioni consiliari competenti sui progetti di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni.

#### **ARTICOLO 14 - FUNZIONI DELEGATE**

1. Il Comitato esercita le funzioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della Legge 31 Luglio 1997, n. 249.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.
3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.
4. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo di spesa intestato "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com." inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma della Legge n. 853/1973, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.
5. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla Legge n. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

#### **ARTICOLO 15 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL COMITATO**

1. Entro il 15 Settembre di ogni anno il Comitato trasmette all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è presentata anche all'Autorità.
2. Il programma del Comitato è presentato ed illustrato dal Presidente del Comitato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Successivamente l'Ufficio di Presidenza discute ed approva il programma. In conformità del programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere

- 6.
- nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.
3. Entro il 31 Marzo di ogni anno il Comitato trasmette all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per opportuna conoscenza, e all'Autorità:
    - a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;
    - b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
  4. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a).

#### **ARTICOLO 16 - DOTAZIONE ORGANICA**

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità, con il Presidente del Comitato e con il Segretario Generale del Consiglio, individua la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato
2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità, con il Presidente del Comitato e con il Segretario Generale del Consiglio, valutando prioritariamente le professionalità e le competenze acquisite nella struttura del Co.re.rat. Al reclutamento dell'ulteriore personale eventualmente occorrente, si provvede a norma dell'articolo 1, comma 14, della Legge n. 249/1997.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la vigente normativa regionale in materia di consulenza.

#### **ARTICOLO 17 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal comitato assume la funzione di funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.
2. Gli atti della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato, sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

#### **ARTICOLO 18 - NORME TRANSITORIE**

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede all'elezione del Comitato e del suo Presidente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, il Comitato, fermo restando quanto disposto all'articolo 12, si avvale del personale già assegnato al Comitato regionale per i Servizi radiotelevisivi (Co.Re.Rat.), secondo la vigente normativa regionale in materia.

- A.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 9, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.re.rat.

**ARTICOLO 19 - COPERTURA FINANZIARIA**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del Consiglio regionale.

**ARTICOLO 20 - ABROGAZIONE**

1. E' abrogata la Legge regionale n.29 del 28 dicembre 1999 recante norme in materia di Co.re.rat.

13.e

**CONSIGLIO REGIONALE PUGL.**

Trasmesso alla II Commissione

Consiliare il 18.8.99